



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA CALABRIA
CATANZARO

CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO "LIBERI DI
SCEGLIERE - attuazione art. 11 LR n. 9/2018"
CIG: 87308594C5 CUP: J59J20000990006

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Descrizione dei servizi del progetto
- Art. 4 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore.
- Art. 5 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell'appalto
- Art. 6 Risorse economiche del progetto
- Art. 7 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- Art.8 Referenti dell'appalto
- Art. 9 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'affidatario
- Art. 10 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 11 Durata del contratto
- Art. 12 Cessione del contratto e subappalto.
- Art. 13 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto-penalità-esecuzione in danno
- Art. 14 Cause di risoluzione del contratto - Procedura per la risoluzione del contratto.
- Art. 15 Recesso unilaterale dell'Amministrazione.
- Art. 16 Risoluzione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto
- Art. 17 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
- Art. 18 Responsabilità.
- Art.19 Coperture assicurative
- Art. 20 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'Ente attuatore, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto.
- Art. 21 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi.
- Art. 22 Corrispettivo e pagamenti.
- Art. 23 Stipulazione del contratto di appalto.
- Art. 24 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.
- Art. 25 Clausola di rinvio.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario (soggetto attuatore) individuato per l'organizzazione e la gestione del progetto "LIBERI DI SCEGLIERE - attuazione art. 11 LR n. 9/2018" finanziato con fondi del Piano di azione e coesione 2014/2020 della Regione Calabria, Asse 10-Azione 9.1.2 ed Azione 9.2.2, in coerenza:

- con quanto stabilito nell'Accordo quadro sottoscritto in data 1 luglio 2017 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, le Corti d'Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria, i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria)
- con l'art. 11 co.1 della L.R n. 9/2018.; 9 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza In particolare, che individua i destinatari degli interventi e, definisce le risorse del Progetto.
- con l'Atto di adesione ed obbligo tra la Giunta regionale della Calabria Dipartimento Tutela della salute –servizi sociali e socio-sanitari e il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Rep. 8113 del 22/10/2020.

Con il predetto Atto di adesione e obbligo le parti hanno assunto reciproci impegni per la realizzazione del Progetto "Liberi di scegliere" attraverso cui adottare misure di tutela in favore di minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata e devianza mediante la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale.

Il Progetto intende:

1. promuovere lo sviluppo di un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative per garantire, nei confronti di tali soggetti, l'adozione di tutele per una regolare crescita psico-fisica capace di comprendere al contempo la promozione dei valori della legalità, il soddisfacimento di esigenze tipiche dell'adolescenza e la valorizzazione delle specifiche potenzialità, inclinazioni di ciascun ragazzo.
2. avviare percorsi socio-educativi per i minori e giovani segnalati dai Servizi della G.M. da realizzare con il supporto di equipe multidisciplinari formate da assistenti sociali, psicologi ed educatori la cui azione sinergica possa essere estesa anche ai nuclei familiari di provenienza del minore.
3. sostenere percorsi educativi, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di collocamento in contesti territoriali diversi da quelli di provenienza, attraverso la definizione di un circuito di accoglienza (comunità, gruppi appartamento, famiglie affidatarie) per i minori e giovani allontanati, sulla base delle esperienze maturate dal sistema della GM;
4. promuovere, In coerenza con la Legge regionale 26 aprile 2018 n. 9, azioni volte a sostenere i percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli.

Art. 2 Destinatari

In coerenza con quanto stabilito nell'Accordo del 1 luglio 2017 richiamato dall'art. 11 co.1 della LR 9/2018, i soggetti destinatari degli interventi sono fino ad un massimo di 40 minori e giovani adulti fino a 25 anni che siano destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile ed in carico ai Servizi minorili della Giustizia aventi le seguenti caratteristiche:

- a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;
- b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli n. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell'ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;
- c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intranco o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);
- d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell'articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intra familiare legato a dinamiche criminali;
- e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;
- f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

Art. 3 Descrizione dei servizi del progetto

I soggetti destinatari saranno individuati mediante segnalazione da parte dei Servizi Minorili calabresi che hanno in carico i minori in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e, nella quasi totale generalità dei casi sottoposti ad un provvedimento giudiziario per il quale il minore/giovane adulto può essere affidato ad una comunità presso cui risiederà ricevendo assistenza educativa finalizzata, innanzitutto al recupero della personalità, al potenziamento delle sue abilità pro sociali, all'orientamento formativo e lavorativo, all'autodeterminazione da contesti di criminalità, verso la costruzione di percorsi di vita socialmente orientati ed autonomi.

Il Progetto si sviluppa secondo le direttrici previste dall'art. 11 della LR 9/2019 per realizzare due tipologie di Azioni:

- A. Percorsi educativi-formativi per i minori definiti in maniera personalizzata e, nel rispetto delle indicazioni stabilite dall'autorità giudiziaria minorile calabrese;
- B. Percorsi di inserimento sociale/abitativo e nel mercato del lavoro dei minori e dei giovani adulti, soprattutto allo scopo di completare, consolidare e mettere bene a frutto i risultati dell'azione A.

Tuttavia è sempre possibile che i percorsi individualizzati dedicati sia di tipo A che di tipo B, prevedano la concreta attuazione nel contesto di origine, quando è possibile tutelare il diritto del minore di crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia e contesto socio-ambientale.

Significa intervenire sui legami familiari sani e promuovere la responsabilità educativa su quei membri della famiglia che non aderiscono al sistema mafioso (in particolare le madri).

Le azioni su descritte A e B sono *state definite in coerenza con il Piano di azione e coesione 2014/2020 della Regione Calabria, Asse 10-Azione 9.1.2 ed Azione 9.2.2. di seguito riportate per opportuna memoria.*

L’Azione 9.1.2 prevede la copertura di spese per “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di *best practices* relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della “sussidiarietà circolare””:

- a) il rafforzamento dei servizi finalizzati alla prevenzione dell’istituzionalizzazione di minori in contesti familiari disagiati attraverso servizi di Educativa familiare domiciliare e la qualificazione degli operatori socio-assistenziali;
- b) lo sviluppo di servizi di assistenza domiciliare innovativi, anche condivisi (es. “badanti di condominio”, nidi familiari) per minori, anziani e disabili, servizi di animazione orientati a sviluppare reti di supporto e di vicinato alle famiglie in difficoltà e/o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e, finalizzati all’inclusione attiva.

Pertanto, all’interno dell’Azione A si prevede di realizzare le seguenti attività *impiegando le risorse più avanti riportate*:

- supporto per il minore e la famiglia di educativa familiare domiciliare;
- percorsi di sostegno alla genitorialità;
- percorsi psicologici individuali per affrancarsi dall’indottrinamento mafioso;
- percorsi di educazione alla legalità.

AZIONE PAC 9.1.2 risorse assegnate € 90.000,00

L’importo previsto per l’azione 9.1.2 è stato stimato avendo a riferimento i fabbisogni espressi nei progetti educativi presentati all’autorità giudiziaria minorile nei confronti di minori e giovani con le caratteristiche di cui al presente progetto. Fra le azioni suindicate emerge la prevalenza di percorsi psicologici individuali ipotizzando un costo non inferiore al 60% delle risorse assegnate. Per il costo del lavoro si fa riferimento al costo medio del C.C.N.L. delle cooperative sociali che vedono nella figura dello psicologo di un costo medio orario di euro 26,33.

Percorsi di educativa domiciliare in misura del 15% delle risorse assegnate e prevedendo l’impiego di educatori il cui costo medio risulta essere pari ad euro 23,38

Percorsi di sostegno alla genitorialità in misura del 15% delle risorse assegnate con possibilità di impiego delle figure suindicate o di altre idonee a seconda dei metodi specifici applicati

La destinazione del rimanente 10% delle risorse è stata ipotizzata a soddisfare le esigenze di percorsi di educazione alla legalità pensati ai gruppi (pari, contesto familiare, contesto sociale) prevedendo figure professionali di cui al contratto suindicato ed in riferimento alle specifiche tecniche e metodi da applicare

L’Azione 9.2.2 - “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di *empowerment*, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa”:

- a) progetti di presa in carico multi professionale (orientamento, counselling, profiling, recupero delle competenze di base) per l'inclusione attiva;
- b) misure di politica attiva per l'assunzione. Sono inclusi incentivi, strumenti e forme organizzative specifiche per la gestione delle differenze (genere, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione e convinzioni personali);

Spesso però il distacco e l'allontanamento dal contesto socio-familiare allargato, rappresenta la premessa e la condizione necessaria per l'avvio dei progetti di recupero dei minori disposti dall'autorità giudiziaria che, nella definizione dei percorsi educativi, potranno prevedere piani di scolarizzazione oppure dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di abilitazioni/qualifiche professionali utili al reale affrancamento dal retaggio mafioso ereditato.

Nel caso dell'allontanamento, quindi, il progetto si svilupperà secondo una successione di fasi che includono l'accompagnamento del minore e la presa in carico da parte delle comunità infra ed inter regionali di destinazione individuate dal Ministero della Giustizia e lo svolgimento delle attività formative stabilite.

Durante tutto l'arco del progetto è necessario prevedere un'azione costante di tutoraggio e di accompagnamento psicoeducativo al fine di sostenere, motivare ed orientare il minore, che attraversa la delicata fase dello sviluppo psico emotivo cognitivo ed ancora estremamente influenzabile dal contesto di provenienza, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In via esemplificativa, le misure di attuazione dell'Azione A possono comprendere le seguenti tipologie di spesa:

- costi per l'istruzione e la formazione;
- costi per l'attività di psicologi, assistenti sociali, educatori;
- costi di primo trasferimento (viaggio e vitto) del minore e dell'accompagnatore;
- costi di rientro per verifica dell'avanzamento del progetto educativo;

La copertura dei costi diretti per il pagamento delle rette di residenzialità nelle Comunità sarà a cura dei Comuni Capi Ambito a cui sono assegnate le risorse previste dal Piano socio-assistenziale regionale previste all'interno delle politiche di Welfare.

Tali interventi saranno realizzati nell'ambito dell'Azione 9.2.2. punto a)

Nell'ambito dell'Azione B si contribuirà attraverso il finanziamento di periodi di stage, da realizzarsi al termine dei corsi di formazione oppure tirocini formativi o apprendistato. Tale finanziamento dovrà includere anche le spese delle trasferte per lo svolgimento delle attività formative, prevedere l'autonomia abitativa, eventuale supporto psicologico, così da sostenere il progetto individuale di autodeterminazione dal contesto di origine e l'allontanamento dall'influenza malavitosa con conseguente radicamento in un nuovo contesto sociale. Per questa azione è necessario prevedere spese per:

- Incentivo alla formazione
- Borsa lavoro minore (tirocinio professionale, apprendistato, stage);
- Tutor di accompagnamento all'inserimento lavorativo;

- spese per viaggio da e per il luogo di lavoro/formazione;
- tutor aziendale;
- contributo per l'autonomia di vita e residenziale (es. alloggio, vitto, spese di assistenza di base)
- supporto psicologico per affrancamento dall'indottrinamento mafioso e sostegno della nuova scelta autonoma e socialmente orientata.

In questa azione potranno essere comprese anche le spese per i percorsi di inserimento lavorativo e di autonomia rivolti alle famiglie del minore da tutelare in collegamento con i progetti educativi secondo le indicazioni contenuti nei provvedimenti giudiziari. Anche negli interventi destinati ai familiari è necessario prevedere forme di supporto ed accompagnamento tutoriale, sia in azienda che di tipo psicologico.

Le attività sopra descritte sono riconducibili all'ambito di intervento dell'Azione 9.2.2. punto b).

A questa azione sono destinati gli importi di seguito indicati:

AZIONE PAC 9.2.2 risorse assegnate 180.000,00

Le risorse stimate per gli interventi di cui alla presente azione hanno avuto a riferimento le seguenti esigenze:

Per l'azione a) alla quale sono destinate 90.000 euro:

1. il 60% di costi destinati alla formazione professionale con previsione di un costo pro-capite medio di euro 1500,00 e costi per l'istruzione. In questo ultimo caso si ipotizza la copertura di spese per l'acquisto di materiale didattico finalizzato a favorire la frequenza scolastica di soggetti indigenti sia in presenza e sia a distanza (libri, tablet, rimborso spese trasporto, etc.) e incentivi di sostegno e di promozione alla permanenza nel circuito scolastico formativo.
2. il 15% per interventi di supporto ai percorsi formativi e scolastici da parte di professionisti specializzati ed attivati sulla base delle esigenze e fabbisogni individuati nei soggetti segnalati. Per il costo del lavoro il riferimento rimane il C.C.N.L delle cooperative sociali.
3. Il 15% per interventi di tutoraggio ed accompagnamento psico-educativo nei progetti di presa in carico multi professionali.
4. Il 10% per le spese di trasferimento del minore e dell'accompagnatore in contesti fuori regione e per il rientro per verifica di avanzamento del progetto educativo.

Per l'azione b) alla quale sono destinate 90.000 euro:

1. Il 50% delle risorse è stato stimato quale fabbisogno di percorsi di inserimento attivo nel lavoro (borse lavoro, stage, apprendistato, tirocinio professionale, etc.).
2. Il 15% delle risorse per attività di orientamento formativo e lavorativo ed attività di tutoraggio nell'inserimento attivo al lavoro. Anche in questo caso il costo del lavoro fa riferimento al C.C.N.L delle cooperative sociali
3. Il 15% è stato destinato alla previsione di supporto psicologico di accompagnamento alla fase di autonomia

4. Il 15% è destinato a coprire eventuali spese per la promozione di percorsi di autonomia residenziale e sociale dei giovani segnalati
5. Il 5% delle risorse da destinarsi alla copertura di spese di viaggio da e per il luogo di lavoro e formazione e per costi di sostegno all'inserimento lavorativo (es. tutor aziendale)

Le percentuali di risorse indicate nei precedenti punti costituiscono una stima effettuata dalla Stazione appaltante sulla base dell'esperienza maturata e dei fabbisogni rilevati dei minori e giovani per i quali si ipotizzano percorsi di affrancamento dalla criminalità organizzata, da contesti subculturali marcatamente condizionati dalla presenza di gruppi delinquenti, da famiglie e contesti sociali deprivati socialmente ed economicamente. Tali stime devono essere considerate punti non rigidi a cui fare riferimento nella costruzione della proposta progettuale che non deve allontanarsi dalle macro azioni finanziate dal PAC regionale.

Il soggetto attuatore ricevuta la segnalazione da parte dei Servizi minorili dei soggetti beneficiari delle azioni di progetto su tutto il territorio regionale è tenuto ad organizzare gli interventi attraverso figure specializzate (assistente sociale, educatore, psicologo) ed in grado di mobilitare le necessarie risorse e coadiuvare l'operatore minorile incaricato, a partire dalla fase di assessment, valutazione dei bisogni e delle competenze, programmazione del piano di intervento, individuazione e messa a disposizione delle risorse necessarie per la corretta esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. A tal uopo il progetto potrà essere corredato della definizione di una strategia di intervento con relativi metodi e tecniche che rispondono ad una filosofia di intervento. La presenza di tale strategia sarà considerata in fase valutativa.

Resta centrale l'obiettivo della personalizzazione della risposta educativa al minore segnalato che pertanto dovrà essere articolata e rimodulata sulle esigenze di volta in volta rilevate dall'equipe, in una prospettiva progettuale flessibile e circolare. Dovranno intendersi come prioritari gli obiettivi di conseguimento dell'obbligo formativo e di permanenza nei circuiti formativi; le attività di orientamento e di inclusione lavorativa, le attività volte all'autonomia sociale e abitativa, attività di socializzazione e di educazione alla legalità per l'affrancamento dal contesto mafioso. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza. Parallelamente dovranno essere assicurate, se previste dal piano di trattamento, attività di supporto psicologico, attività di accompagnamento alla cittadinanza attiva, attività di educazione alla legalità, attività di sostegno alla genitorialità, attività per il benessere psicofisico della persona in età evolutiva.

Si ipotizza, previo accordo con la Regione Calabria, la costituzione di una Cabina di Regia regionale composta dal responsabile di progetto dell'ente affidatario, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, dal Dirigente delle Politiche Sociali della Regione Calabria, dai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria, dai Procuratori presso i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria che con cadenza bimestrale monitoreranno l'andamento del progetto. Inoltre saranno attivate due cabine operative presiedute dai Direttori degli USSM di Reggio Calabria e di Catanzaro unitamente ad un funzionario dell'area II del CGM, per la verifica e monitoraggio con le equipe del progetto sull'andamento dei casi.

Art. 4 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore

1. L'ente è tenuto alla riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati forniti per l'espletamento dell'attività progettuale;

2. L'ente dovrà raccordarsi con i Servizi Minorili della Giustizia per le attività da espletarsi che rimangono i titolari del trattamento e della presa in carico del soggetto.

Art. 5 - Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizzerà le attività prevalentemente nell'ambito della Regione Calabria e ove necessario ed in rispondenza alle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, anche sul territorio nazionale;

Art. 6 - Risorse economiche del progetto - Importo appalto

1. Il progetto è finanziato con i fondi della Regione Calabria con fondi del Piano di azione e coesione 2014/2020 della Regione Calabria, Asse 10-Azione 9.1.2 ed Azione 9.2.2.
2. L'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 270.000,00 ed è riferito ad un periodo di attività massimo di 30 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo avvenuto il 23.10.2020.

Art. 7 - Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate e delle figure professionali su indicate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale. Si può altresì avvalere della consulenza di criminologi, mediatori penali e familiari, facilitatori scolastici.
2. Gli interventi dovranno essere realizzati da personale con esperienza di almeno due anni documentabile nell'ambito delle problematiche afferenti agli ambiti del servizio oggetto del presente affidamento e dovrà essere in possesso dei titoli di studio, abilitazioni all'esercizio della professione, eventuali titoli superiori.
3. L'Appaltatore è tenuto a nominare un coordinatore del servizio che può rivestire anche altro ruolo nell'ambito del presente affidamento.
L'attività di coordinamento prevede: l'organizzazione, la gestione del servizio e la supervisione dell'equipe interna di lavoro, l'attività di promozione del servizio con i soggetti del territorio.
Il coordinatore lavorerà in sinergia con i Responsabili dei Servizi Minorili con i quali si confronterà, secondo le richieste di questi ultimi con almeno un incontro mensile, sull'attività in essere e con i quali parteciperà agli incontri con gli altri referenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il coordinatore avrà funzioni di interfaccia tecnico-amministrativa con gli uffici della giustizia e dovrà essere reperibile/raggiungibile negli orari di funzionamento del servizio.
4. L'affidatario, in sede di attuazione del contratto, corrispondente con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi in possesso dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio dichiarati in sede di gara. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire.
5. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
6. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad un comportamento improntato alla massima correttezza ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente

capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale e ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione;

7. Le risorse umane impiegate per lo svolgimento dei servizi di cui al presente progetto sono tenute all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
8. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 4.
9. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

Art. 8 – Referenti dell'appalto

1. L'Appaltatore è tenuto a nominare un referente/coordinatore del servizio che può rivestire anche altro ruolo nell'ambito del presente affidamento.
2. L'Appaltatore dovrà indicare il numero di utenza mobile dedicata ed indirizzo di posta elettronica.
3. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione della Giustizia inerente il servizio in questione ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:
partecipare ad incontri preventivi per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

Art. 9 - Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere al l'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

5. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 10 - Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008).
3. La ditta affidataria è tenuta ad applicare tutte le eventuali ulteriori misure scaturenti da disposizioni normative atte a prevenire la diffusione del COVID-19.

Art. 11 - Durata del contratto

1. La durata del presente appalto decorre dalla data di avvio del progetto e per un periodo massimo connesso alle esigenze di rendicontazione del PAC da parte del Ministero alla Regione Calabria.

Art. 12 - Cessione del contratto e Subappalto

1. È vietata all'Ente attuatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in subappalto nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 13 - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Ente attuatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, fermo a quanto stabilito dal successivo art.12, di seguito classificati:
 - a) Mancato svolgimento di una o più attività progettuali disposte a seguito di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria €. 500,00 per ogni inadempienza
 - b) Esecuzione di attività in maniera difforme rispetto alle indicazioni impartite dall'Autorità Giudiziaria €. 300,00 per ogni inadempienza il costo del servizio non verrà riconosciuto
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
 - a) a seguito di verifiche specifiche condotte anche sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
 - b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 14 - Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
 - b. apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto attuatore;
 - c. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
 - d. frode e negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - e. ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
 - f. interruzione del servizio;
 - g. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - h. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore;
 - i. inosservanza obblighi di cui all'art.8 del presente capitolato.
2. Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto oltre alle eventuali sanzioni determinate a norma dell'art.11.

Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

3. Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di Posta elettronica Certificata per la quale fa fede la comunicazione di avvenuta consegna.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente alle:
 - a) prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - b) spese sostenute dall'affidatario e opportunamente documentate a mezzo documenti contabili aventi natura probatoria;

Art. 16 - Risoluzione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 17- Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dal comma 1 art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca del l'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita al Centro per la giustizia minorile, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.
4. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Centro per la Giustizia minorile abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
6. La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Centro per la Giustizia minorile. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Centro per la giustizia minorile.

Art. 18 – Responsabilità

1. L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
2. L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel

periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

5. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. È a carico dell'Ente attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'Ente attuatore stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, e con un massimale minimo di euro 500.000,00.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 20 - Verifiche in ordine all'adempimento da parte dell'Ente attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Ente attuatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
3. L'Ente attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvedere prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Amministrazione Comunale dei dati previsti dalla legge.

Art. 21 - Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi

1. Il soggetto attuatore dovrà produrre e predisporre tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'esecuzione del servizio inserendo sulla stessa la dicitura: "documento contabile Progetto Liberi di Scegliere – Attuazione L.R. 9.2018";
2. Le fatture e i documenti contabili avente valore probatorio equivalente devono essere supportati da documenti giustificativi "attestato del corso "attestati di frequenza" ecc. e per quanto attiene alle spese del costo del lavoro da copia dei bonifici di avvenuto pagamento retribuzioni al personale contrattualizzato (dipendenti e collaboratori) per la realizzazione del progetto.

Art. 22 - Corrispettivo e pagamenti

1. Il valore dell'appalto è pari ad € 270.000,00 IVA inclusa riconosciuto sulla base di presentazione di stati di avanzamento progettuale per un importo non inferiore a Euro 35.000,00 corredati della documentazione tecnica comprovante l'effettiva realizzazione delle attività in essi previsti e previo parere del Direttore dell'esecuzione.
2. Si procederà al pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione di fattura elettronica P.A. corredata dalla relativa documentazione giustificativa delle spese previste all'art.20, a seguito dell'accredito delle somme da parte dell'Ente Regione Calabria. Il pagamento di quanto dovuto è subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, il Centro per la Giustizia minorile, si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dall'ente finanziatore.
4. L'ente attuatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 23 Stipulazione del contratto di appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma di scrittura privata sul sistema MEPA

Art. 24 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio.

Art. 25 Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.